

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE "VAL D'ENZA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO.

PREMESSO CHE:

- a decorrere dal 2007 i Comuni aderenti all'Associazione intercomunale "VAL D'ENZA" (ora Unione "VAL D'ENZA") ed il Comune di Canossa avevano deciso di gestire mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 i servizi sociali socio educativi e socio assistenziali dando vita al "Servizio Sociale integrato";
- nel corso del 2007 detta convenzione è stata integrata per consentire l'istituzione del Nuovo ufficio di Piano in esecuzione della D.G.R. 1004/2007 includendo nella gestione associata le funzioni conseguenti all'accordo di programma relativo al piano di zona triennale;
- alla predetta convenzione aveva aderito anche il Comune di Canossa, all'epoca non facente parte dell'Unione "VAL D'ENZA" ma con il quale l'Unione, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, può stipulare apposita convenzione;
- il trasferimento iniziale all'Unione "VAL D'ENZA" delle funzioni attinenti i servizi sociali socio educativi e socio sanitari di seguito elencati è avvenuto a far data dal 01 gennaio 2009:
- FUNZIONI CONSEGUENTI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PIANO DI ZONA TRIENNALE
- SERVIZIO SOCIALE FAMIGLIA, INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA
- SERVIZIO SOCIALE PERSONE DISABILI
- COORDINAMENTO AREA ADULTI ED INCLUSIONE SOCIALE
- CENTRO PER LE FAMIGLIE
- SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI DISTRETTUALE
- UFFICIO GIOVANI
- COORDINAMENTO AREA IMMIGRAZIONE
- il Comune di Canossa ha aderito all'Unione Val d'Enza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013 approvandone il nuovo testo statutario;

Ricordato che:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d'Enza Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato lo Statuto dell'Unione Val d'Enza:
 - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;
 - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;
 - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
 - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;
 - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 52 del 07/07/2008;
 - Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;
- in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";
- con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Val d'Enza con l'ingresso nell'Ente del Comune di Canossa:
 - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
 - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
 - Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
 - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;

- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
 - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
 - Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;
- Si rende pertanto necessario da parte del Comune di Canossa trasferire la funzione in oggetto all'Unione e contemporaneamente modificare il testo della convenzione per il trasferimento della funzione anche da parte degli altri enti, per recepire il cambio della modalità di gestione del servizio;
- il nuovo Statuto dell'Unione "Val d'Enza" prevede che i Comuni aderenti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza nonché la gestione di servizi pubblici.
 - l'art. 6 dello Statuto dell'Unione prevede fra queste materie quelle appartenenti all'area del "Servizio sociale integrato";
 - l'art. 7 dello Statuto dell'Unione prevede che il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione avviene e si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali e da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.
 - i Consigli Comunali con i seguenti atti deliberativi, ai sensi dell' art.7 dello Statuto dell'Unione, hanno approvato il presente schema di convenzione per il conferimento all'Unione della gestione dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi, gestione denominata " Servizio sociale integrato ":
 - Comune di Montecchio Emilia - delibera Consiglio Comunale n. del
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza - delibera Consiglio Comunale n. del
 - Comune di Campegine - delibera Consiglio Comunale del
 - Comune di Canossa – delibera Consiglio Comunale del
 - Comune di Gattatico - delibera Consiglio Comunale n. del
 - Comune di Cavriago - delibera Consiglio Comunale n. del
 - Comune di Bibbiano - delibera Consiglio Comunale n. del
 - Comune di San Polo d'Enza - delibera Consiglio Comunale n. del
 - il Consiglio dell'Unione ha deliberato in tal senso con atto n. del *.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è il trasferimento all'Unione "VAL D'ENZA" del Servizio Sociale Integrato per la gestione associata dei seguenti servizi e l'esercizio associato delle seguenti funzioni, con specifico riferimento alle attività di rispettiva competenza di seguito riportate e di tutte le altre comunque connesse anche se non menzionate:

FUNZIONI CONSEGUENTI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PIANO DI ZONA TRIENNALE

Le funzioni tecniche, amministrative e gestionali conseguenti ai contenuti dell'accordo di programma con il quale si approva il Piano di Zona triennale.

SERVIZIO SOCIALE FAMIGLIA, INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA

- tutela della gravidanza e della maternità;
- assistenza sociale alla famiglia anche con interventi di assistenza domiciliare;
- protezione dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o deprivazione e tutela della loro crescita;
- prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
- emergenza assistenziale per minori, donne con figli in grave difficoltà;
- progettazione, consulenza e sostegno per Problematiche di coppia,
- Svolgimento dei ruoli genitoriali e affidamento dei figli contesi;
- Integrazione del reddito familiare, anche ai soli genitori, se questi hanno i figli (affido o comunità), comunque finalizzato ad un progetto evolutivo; inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali;
- inserimenti in centri socio-riabilitativi diurni per disabili minori;
- affido familiare;
- adozioni;
- gestione dei provvedimenti limitativi o di decadenza della potestà genitoriale;
- prevenzione cura e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti;
- azioni di prevenzione al disagio e all'emarginazione di bambini e adolescenti in situazioni ambientali sfavorevoli, attraverso l'inserimento in attività di tempo libero, sportive, ricreative, di socializzazione, di vacanze organizzate dai Comuni, Parrocchie o altre agenzie del territorio;
- integrazione con il Coordinamento Politiche educative sugli interventi di prevenzione e collaborazione con i servizi educativi sulle situazioni in carico.

SERVIZIO SOCIALE PERSONE DISABILI

- consulenza, sostegno ed "accompagnamento" alla persona disabile adolescente ed adulta e alla sua famiglia;
- assegni di cura;
- attività di integrazione sociale in collaborazione con il volontariato ed il privato sociale;
- inserimenti in attività di vacanza, tempo libero, ricreative e di socializzazione,
- servizio di aiuto personale;
- Valutazione multidimensionale nella commissione medico-legale Legge 104/92 e nella Commissione Legge 68/9;
- Progettazione ed avvio alla formazione professionale;
- Attività di consulenza per gli inserimenti scolastici alle scuole superiori ai sensi della Legge 104 / 92;
- Progettazione di inserimenti lavorativi protetti con personale educativo; progettazione ed avvio all'inserimento lavorativo;

- Interventi economici a supporto dell’inserimento lavorativo;
- Interventi economici ad integrazione del reddito;
- Organizzazione e gestione trasporti;
- Assistenza domiciliare integrata alternativa al ricovero e a sostegno della permanenza in famiglia del disabile;
- Inserimenti in Centri socio-riabilitativi diurni;
- Inserimenti in centri socio-riabilitativi residenziali; Inserimenti in appartamenti protetti.

COORDINAMENTO AREA ADULTI ED INCLUSIONE SOCIALE

Coordinamento degli interventi di competenza sociale attivati dai Comuni nei seguenti ambiti:

- Autonomia ed inclusione delle persone con svantaggio;
- Sostegno alla domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione;
- Percorsi lavorativi;
- Socializzazione e tempo libero.

CENTRO PER LE FAMIGLIE

- accesso a tutte le principali informazioni utili alle famiglie con bambini per la propria organizzazione familiare;
- collegamento tra servizi pubblici e privati per una progettazione a rete di servizi e opportunità rivolte alle famiglie in campo educativo, sociale, del tempo libero;
- valorizzazione responsabilità educative dei singoli e delle coppie;
- sostegno alle competenze genitoriali nella crescita dei figli;
- interventi di mediazione familiare, con l’obiettivo di aiutare le coppie separate o in via di separazione a trovare accordi condivisi nell’interesse dei figli;
- raccordo fra risorse pubbliche, private solidaristiche e di mutuo aiuto;
- interventi volti a stimolare la volontà e la capacità dei cittadini e delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà, con particolare attenzione alle giovani coppie, ai genitori temporaneamente in difficoltà e alle famiglie immigrate.

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI DISTRETTUALE

- Valutazione multidimensionale della popolazione anziana non autosufficiente attraverso l’attivazione di unità di valutazione multiprofessionali,
- Gestione degli accessi alla rete dei Servizi integrati attraverso una graduatoria unica;
- Promozione dell’adeguamento e della riqualificazione della rete dei servizi in relazione alle nuove esigenze e bisogni, ed in particolare in connessione alla crescita di nuove patologie nell’ambito delle demenze;
- Assegni di cura per il riconoscimento dell’assistenza prestata ad anziani non autosufficienti quale strumento di sostegno finalizzato al mantenimento a domicilio;
- Altre iniziative di sostegno della domiciliarità, anche tramite percorsi di sollievo e progetti innovativi di sostegno alle famiglie;
- Continuità assistenziale e di cura e attivazione di servizi appropriati ai bisogni;
- Procedure per il monitoraggio e l’accompagnamento dell’anziano dal domicilio ai servizi della rete;
- monitoraggio della domanda attuale e potenziale della popolazione anziana residente come supporto alla programmazione territoriale e alla distribuzione della risorse a rilevanza sanitaria;
- attività di informazione e formazione per cittadini ed operatori;
- programmi di controllo sul funzionamento dei servizi e di verifica della qualità delle prestazioni;

- forme di collaborazione con i Servizi Assistenza Anziani di altri distretti.

UFFICIO GIOVANI

1. Progettazione degli interventi di prevenzione primaria, da integrarsi con le politiche di promozione dell'agio e del benessere, di prevenzione del disagio, di tutela e con le politiche sociali, educative, culturali, sportive, all'interno di una programmazione condivisa volta a superare il rischio di frammentazione degli interventi;
- coordinamento con i Servizi Sanitari (Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento per la Salute Mentale e il Programma Dipendenze Patologiche) per rendere coerenti le azioni di livello locale, per l'individuazione precoce di situazioni problematiche e/o di disagio a rischio di dipendenza, per sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione della salute, prevedere forme di facilitazione all'accesso e all'accompagnamento, per i giovani a rischio, verso i servizi specialistici;
 - coordinamento con le azioni di promozione e prevenzione condotte dal Terzo Settore, ai fini di una programmazione congiunta di obiettivi e risorse;
 - modalità partecipate per ridefinire l'offerta in risposta alla domanda di appartenenza sociale che proviene dai giovani;
 - azioni coordinate negli ambiti di interesse dei giovani (musica ed altre forme espressive artistiche e culturali, pratica sportiva) per facilitare l'incontro ed il dialogo tra culture diverse;

COORDINAMENTO AREA IMMIGRAZIONE

Coordinamento delle azioni per l'integrazione dei cittadini stranieri:

- azioni in ambito scolastico rivolte ai minori e alle loro famiglie, sostegno all'apprendimento della lingua italiana, interventi laboratoriali a valenza interculturale;
- facilitazione nell'accesso ai servizi, azioni di orientamento, formazione interculturale per gli operatori, realizzazione di strumenti informativi plurilingue;
- politiche integrate di consolidamento e sviluppo in collaborazione con il privato sociale;
- realizzazione di centri e interventi informativi specialistici in materia di immigrazione;
- attività volte a promuovere relazioni positive tra cittadini stranieri e autoctoni;
- interventi a carattere preventivo, di tutela e di assistenza per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- interventi di informazione, accoglienza ed integrazione sociale rivolti a specifici target di popolazione: richiedenti asilo e rifugiati, donne, minori stranieri non accompagnati, detenuti ed ex detenuti che necessitano di percorsi di reinserimento sociale;
- integrazione con le politiche del lavoro ed abitative;
- consolidamento e sviluppo di attività specifiche di mediazione interculturale in particolare nei servizi sociali e scolastici.

2. I servizi gestiti in forma associata tramite il Servizio Sociale Integrato potranno essere ampliati integrando la presente convenzione tramite apposita deliberazione degli organi consiliari.

3. Il Presente conferimento avviene senza soluzione di continuità con il precedente trasferimento avvenuto con convenzione del 28/11/2008 per i comuni già aderenti all'Unione. Il servizio viene integrato con il presente atto con il conferimento della funzione da parte del Comune di Canossa.

4. Il trasferimento delle funzioni sopra indicate è da intendersi integrale per le rispettive materie di competenza.

ART. 2

SEDE SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

1. La sede del servizio sociale integrato è presso la sede dell'Unione "VAL D'ENZA" a cui compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Servizio Sociale Integrato.
2. La sede delle unità operative che costituiscono l'articolazione del Servizio, è individuata dalla Giunta dell'Unione come previsto dal successivo art. 4, comma 1.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione "VAL D'ENZA".
2. La gestione da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 01 gennaio 2009, senza soluzione di continuità con quanto previsto dalla precedente convenzione stipulata.

ART. 4

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Il sistema direzionale dell'attività del Servizio Sociale Integrato è così articolato:

- 1) il Presidente dell'Unione o un suo delegato** rappresenta il Servizio Sociale Integrato
- 2) la Giunta dell'Unione**, sentito il Comitato di Distretto definisce ed approva le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione.
In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

Atti di programmazione:

- Determinazione del piano occupazionale;
- Predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico – contabile – organizzativo, sulla base delle le proposte formulate dai responsabili dei servizi ed acquisite entro il 30 settembre;
- Promozione, mediante il Presidente dell'Unione, degli Accordi di Programma con enti e soggetti interessati relativamente ai servizi oggetto della presente convenzione;
- Individuazione della sede delle unità operative territoriali.

Atti relativi al personale:

Definizione dell'organigramma e funzionigramma del Servizio Sociale Integrato, con individuazione dei ruoli di responsabilità e di coordinamento, sentito il Responsabile.

Atti di gestione:

- Verifica in corso d'anno del programma annuale di gestione predisposto per ciascuna annualità;
- Adozione di protocolli di integrazione fra il Servizio Sociale Integrato ed i Servizi sociali comunali.

Atti di controllo:

Verifica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati

3) Il Responsabile del servizio sociale integrato, nominato dal Presidente dell'Unione secondo le modalità previste dello Statuto e dal Regolamento degli uffici e dei servizi coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui alla normativa vigente.

Ha altresì il compito di:

- attuare le direttive della giunta e del Comitato di distretto;
- svolgere funzioni di coordinamento ed impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;

ART. 5 DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica stabile necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio sociale integrato verrà definita ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione dalla Giunta dell'Unione con apposito provvedimento.

2. Presso la sede dell'Unione o presso le sedi operative, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Unione possono essere comandati/distaccati, dagli altri Enti aderenti all'Unione, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

ART. 6 RAPPORTI CON I COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

Ai sensi del vigente Statuto dell'Unione, il Presidente, entro il 15 settembre di ciascun anno, informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti l'Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita

ART. 7 RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. I costi globali per la gestione del Servizio Sociale Integrato vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e con fondi trasferiti secondo il criterio di ripartizione delle spese individuato dallo statuto dell'Unione. In assenza di diverse previsioni il riparto avverrà in proporzione alla popolazione residente nei territori comunali al 31/12 dell'anno precedente.

2. Nel determinare la somma da porre a carico dei Comuni aderenti all'Unione e da mandare a riparto si terrà conto anche di quanto stabilito dagli Accordi di Programma con altri Enti e delle quote derivanti dalla loro partecipazione.

ART. 8 PATRIMONIO

1. All'Unione è trasferito l'intero patrimonio del servizio sociale integrato eventualmente in dotazione ai singoli enti nonché le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della gestione associata. L'inventario dei beni conferiti all'Unione sarà redatto dal competente servizio dell'Unione.

ART. 9 TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali già concessi al servizio sociale integrato spettano all'Unione che li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. I trasferimenti, che verranno introitati in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dal servizio sociale integrato all'atto del conferimento delle funzioni e servizi, saranno anch'essi di competenza dell'Unione con l'obbligo di utilizzarli secondo l'originaria finalità per i quali sono stati ottenuti.

ART 10 RECESSO, REVOCA DEL SERVIZIO, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Il recesso di un Comune dall'Unione e quindi dalla presente convenzione, deliberato con le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
2. Nell'ipotesi cui al comma precedente viene applicata la disciplina statutariamente prevista, salvo che di comune accordo venga definita una diversa destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso i beni conferiti e risultati dall'inventario di cui al precedente art. 8, verranno restituiti al Comune recedente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
3. Così come previsto nello Statuto dell'Unione, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione – deliberata secondo le modalità ed i tempi di cui all'art.3 dello Statuto e nel rispetto della durata minima dei servizi conferiti - del servizio in oggetto, il personale transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dagli Enti stessi. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota annuale versata.
4. La procedura di cui al comma precedente si applicherà anche in caso di recesso da parte di un singolo Ente.

ART 11 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al giudice competente.

ART 12
NORMA TRANSITORIA

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 13
REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPEGINE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANOSSA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVRIAGO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTATICO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE _____